



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 DEL 19/12/2024

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS .N.175/2016 E SMI)-ANNO 2024.

L'anno **2024**, addì **19** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ORDINARIA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale reggente DINI VIVIANA

Risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BEHELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MOSCARDINI REBECCA	CONSIGLIERE	Presente
BIAGIONI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
LANA MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
RONI NICCOLO'	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CHIERICI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
PICCHETTI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
MARCHETTI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINETTI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GROSSI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente

La seduta è pubblica.

Il Presidente RONI NICCOLO' riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - AMMINISTRATIVO
Anno: 2024
Numero: 1991

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS .N.175/2016 E SMI)-ANNO 2024.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Castelnuovo di Garfagnana con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28.9.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *” il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,*

l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

*RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione;

Visto altresì

l'art.17 comma 5 del d.lgs n. 23 dicembre 2022 n.201 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"

Il quale prevede che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione";

l'art. 20 del TUSP, che rinviando al comma 1, all'art. 24, c.1, che a sua volta richiede che le società rispettino “i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2” ossia una conferma “sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”.

-l'art. 30 prevede che “Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”.

La ricognizione, infine, anche in assenza di affidamenti in house, deve essere adottata “contestualmente” alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Ogni pubblica amministrazione affidante, comunque, è tenuta ad attenersi, per la pubblicità, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, costituendo per le in house un allegato della razionalizzazione periodica;

DATO ATTO CHE la rilevazione prevista dal citato art. 30 effettuata in precedenza per la società Gea srl (società in house) non è più rilevante in quanto con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento, delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione contabile;

DATO ATTO che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, come esplicitato nella suddetta relazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE ed approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Castelnuovo di Garfagnana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. 2. DI PRENDERE ATTO della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione avviate con le precedenti deliberazioni (allegato B);
4. DI PRENDERE INOLTRE ATTO che la ricognizione effettuata conferma la necessità di procedere alla dismissione delle quote detenute nella società CTT Nord S.r.l.;
5. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 30 del D,Lgs n.201/2022 e relativamente alla società in house Gea srl con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento, delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, ha continuato a svolgere il servizio nell'ambito del Comune dal 1° gennaio 2024;

- 6- DI DEMANDARE al settore amministrativo la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti a norma dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” di cui all'art. 15 T.U.S.P.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Risultano presenti in aula i consiglieri comunali Picchetti Elena e Grossi Silvia

Il numero dei presenti è di 13

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti

e n. 4 contrari Marchetti Graziano, Pellegrinetti Alberto Picchetti Elena Grossi Silvia

su n. 13 Consiglieri votanti.

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti

e n. 4 contrari Marchetti Graziano, Pellegrinetti Alberto Picchetti Elena Grossi Silvia

:

DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo 267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RONI NICCOLO'

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa DINI VIVIANA

Situazione al 31.12.2023

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
E.R.P. LUCCA S.R.L.	92033160463	2.40 %	Mantenimento senza interventi	
C.T.T. NORD SRL	01954820971	0.226 %	Razionalizzazione mediante cessione partecipazione a titolo oneroso	
GAIA S.P.A	01966240465	1.834%	Mantenimento senza interventi	
RETI AMBIENTE S.P.A.	02031380500	0.897%	Mantenimento senza interventi	con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento , delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024 l'atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana, Nord-

				Ovest in data 31/01/2024;
GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE (G.E.A. SRL)	02381940465	24,75%	Avvenuta razionalizzazione mediante fusione per incorporazione in altra società	con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, Gea srl, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024 l'atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana Nord-Ovest in data 31/01/2024;
TOSCANA ENERGIA SPA	05608890488	0.0092%	Mantenimento senza interventi	
SEVERA SPA in liquidazione	81000950469	17,01%	Razionalizzazione mediante messa in	

			liquidazione	
GAL - GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE	01426480461	4,99%	Razionalizzazione mediante messa in liquidazione della società	

- PARTECIPAZIONI DIRETTE –(all.sub .A1)

Situazione al dicembre 2024

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
E.R.P. LUCCA S.R.L.	92033160463	2.40 %	Mantenimento senza interventi	
C.T.T. NORD SRL	01954820971	0.226 %	Razionalizzazione mediante cessione partecipazione a titolo oneroso	
GAIA S.P.A	01966240465	1.834%	Mantenimento senza interventi	
RETI AMBIENTE S.P.A.	02031380500	0.897%	Mantenimento senza interventi	con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento , delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024 l'atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana, Nord-

				Ovest in data 31/01/2024;
TOSCANA ENERGIA SPA	05608890488	0.0092%	Mantenimento senza interventi	
SEVERA SPA in liquidazione	81000950469	17,01%	Razionalizzazione mediante messa in liquidazione	
GAL - GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO SCRL IN LIQUIDAZIONE	01426480461	4,99%	Razionalizzazione mediante messa in liquidazione della società	

- PARTECIPAZIONI DIRETTE –(all.sub .A1)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2024, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria (*)

(*) la compilazione della scheda è richiesta solo per le partecipazioni dirette non più detenute alla data di adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2023 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione **(Scheda partecipazione)**.

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2023 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE - Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01954280971
Denominazione	CTT NORD SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Assenza manifestazioni interesse all'acquisto della quota
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2023
Stato di avanzamento della procedura	IN CORSO
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	Assenza di operatori economici interessati all'acquisto delle partecipazioni in questione per le ragioni meglio specificate nella sezione successiva.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni*	A seguito esito della gara svolta dalla Regione Toscana per l'individuazione del nuovo gestore, è stata effettuata dalla stessa la sottoscrizione del contratto di servizio in data 10 agosto 2020, Nel corso dell'atto 2023 è stato deliberato (verbale assemblea straordinaria del 10.7.2023)la riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della'rt.2482 del codice civile da euro 41.507.349 ad euro 6.507.349 dei quali una prima parte quantificabile in circa euro 20.000.000 da liquidarsi,in assenza di opposizioni decorsi i 90 giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera. La restante parte da eseguirsi nella discrezionalità del Consiglio di amministrazione ,in ragione della formazione della liquidità derivante dal processo di incasso dei crediti residui. Nel corso del 2024 è stato effettuato tentativo di dismissione mediante attivazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, tentativo rimasto infruttuoso in considerazione che CTT Nord non gestisce più il servizio di TPL, fattore che si riflette negativamente sulle procedure di dismissione messe in atto. Stante il fatto che detta società che comunque non svolge più attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente si ritiene di addivenire alla dismissione della partecipazione mediante alienazione della partecipazione.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2024, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria (*)

(*) la compilazione della scheda è richiesta solo per le partecipazioni dirette non più detenute alla data di adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2023 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (**Scheda partecipazione**).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2023 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE - Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02381940465
Denominazione	GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	no
Data della delibera di fusione	30.12.2023 (DELIBERAZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE RETIAMBIENTESPA)
Data di effetto della fusione	10.1.2024ex art.2470 c.c.
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	02031380500
Denominazione della nuova società/società incorporante	RETIAMBIENTE SPA
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	0,897%
Riconoscimento di un provento	no
Importo pattuito/riconosciuto	0
Importo incassato	0
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo [§]	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni*	con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023 a seguito del conferimento , delle quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il 31/12/2023 così che, Gea srl , nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024 l'atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana Nord-Ovest in data 10/01/2024;

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

§ Compilare esclusivamente se l'importo incassato è inferiore all'importo pattuito/riconosciuto.

all.a

**RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASTELNUOVO
DI GARFAGNANA
AL 31 DICEMBRE 2023**

(Art.20 D.Lgs. 175/2016 modificato dal D.Lgs. 100/2017)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il Testo Unico delle Società Partecipate (di seguito anche "TUSP"), approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, ha previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, nonché di procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 30 marzo 2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti;

Per far fronte a tale adempimento il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, con deliberazione del consiglio comunale n.25 del 28 settembre 2017, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e conseguenti determinazioni"*.

Con la deliberazione del C.C. n.25/2017 è stato disposto, previa approvazione della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana alla data del 23 settembre 2016 e in esito alla stessa:

a) il mantenimento delle partecipazioni, senza interventi stante l'avvenuto accertamento, in capo alle società interessate, di tutti i requisiti previsti dal comma 2 del citato art.20, nelle seguenti società:

ERP S.r.l.;

Compagnia Toscana Trasporti - CTT Nord S.r.l.;

GEA S.r.l.;

GAIA S.p.A.;

Toscana Energia spa;

b) il mantenimento della partecipazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana in RETI AMBIENTE S.p.A. subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dello stesso comma 2 del richiamato art.20, ad interventi di razionalizzazione finalizzati, mediante processi di fusione/incorporazione con l'organismo di diritto privato (socio industriale), alla costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti per l'ambito territoriale di riferimento ("TOSCANA COSTA") in coerenza, peraltro, con il percorso già delineato dalla stessa società e dall'Autorità del medesimo ambito.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dalla disposizione sopra richiamata si affianca, "una tantum", **alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20, il quale dispone che:**

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotta dall'art.26, comma 12-quinques, del decreto correttivo, a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del Codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del Codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 sopra citato, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno e a partire dall'anno 2018, l'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni predisponendo, ricorrendone i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate.

Con deliberazioni Consiglio comunale n. 62 adottata in data 28.12.2018, n. 70 del 19.12.2019 e n.53/2020, n.61/2021, n.66/2022 e n.52/2023 sono state approvati, ai sensi dell'art.20 del citato D.Lgs. 175/2016 e dell'art.17 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute rispettivamente, al 31 dicembre 2017 -31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020, al 31.12,2021 e al 31.12.2022 dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e correlato elenco delle società direttamente partecipate ed esito della rilevazione e relativa rappresentazione grafica);

La presente relazione tecnica delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2023 redatta ex art. 20 comma 1 TUSP è stata predisposta, a tal fine, secondo lo schema di provvedimento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti (*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*) pubblicato il 12.11.2024 sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.

2. Ricognizioni delle partecipazioni societarie

2.1. Partecipazioni societarie indirette

Come indicato in premessa l'art. 20, comma 1, del TUSP richiede di estendere l'ambito della ricognizione anche alle partecipazioni indirette. A tal proposito, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, nello specifico all'articolo 2, comma 1, lettera g) per partecipazione indiretta si intende: “la *partecipazione in una società*

detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Sulla base di quanto previsto dal TUSP, e alla luce del disposto di cui all'art. 2359 c.c., non sono state individuate alla data del 31.12.2023 società che assumono per il Comune di Castelnuovo di Garfagnana la qualificazione di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate in forma diretta.

2.3. Verifica assetto delle partecipazioni per singole società

1 Compagnia Toscana Trasporti - CTT Nord S.r.l. – C.F. 01954820971

CAPITALE SOCIALE: € 6.507.349,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: 0,226 %

SOCI: COMUNI DELLE PROVINCE DI LUCCA, PISA E LIVORNO

SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (493100) per attività principale (50%)

CLAP S.p.A., derivante dalla trasformazione dell'omonimo consorzio, ha gestito dall'anno 2004 per conto dei comuni della Provincia di Lucca il servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.), nonché i servizi di trasporto scolastico per vari comuni della stessa provincia a seguito dell'aggiudicazione disposta, con procedure di evidenza pubblica, dalla Provincia di Lucca, ai sensi delle LL.RR. 42/1998 e 33/2003.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 65/2010 che dispone la gestione del servizio di trasporto pubblico locale a livello di unico ambito territoriale coincidente con la regione, le aziende di trasporto di ambito provinciale hanno intrapreso un processo di aggregazione in un soggetto imprenditoriale unico, in vista della gara a livello regionale per l'affidamento del servizio pubblico locale. Il processo aggregativo, finalizzato alla razionalizzazione sul territorio del servizio e al conseguimento di economie di scala, ha portato, secondo gli indirizzi strategici condivisi dagli enti soci, al conferimento del ramo operativo dell'azienda a favore della Compagnia Toscana Trasporti S.r.l., di seguito "CTT Nord S.r.l.", società mista a maggioranza pubblica nella quale sono confluite varie società della Toscana già affidatarie di servizi nel settore del trasporto pubblico su gomma.

Nella considerazione che, a seguito del completamento di tale processo C.L.A.P. S.p.A. si sarebbe limitata a svolgere funzioni di holding, gli enti soci hanno deciso di porla in liquidazione prevedendo che il patrimonio netto di liquidazione venisse attribuito ai soci mediante assegnazione pro-quota delle partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.l.; in forza di tale determinazione il comune di Castelnuovo di Garfagnana detiene in CTT Nord S.r.l. una quota di partecipazione di euro 35.088, pari allo 0,084% del capitale sociale.

Alla CTT Nord S.r.l. sono state conferite tutte le attività legate al trasporto pubblico precedentemente svolte da ATL S.p.A. di Livorno, C.P.T. S.p.A. di Pisa e CLAP S.p.A. di Lucca; CTT Nord S.r.l. è inoltre proprietaria al 100% della Trasporti Toscani S.r.l. (società conferitaria del ramo TPL di Lazzi S.p.A.), al 30% della COPIT S.p.A. di Pistoia e al 30% della ATN S.r.l. di Carrara.

CTT Nord S.r.l. è successivamente diventata azionista di MOBIT (Mobilità Toscana), il consorzio che comprende anche le società TIEMME S.p.A., società che gestisce il TLP nella provincia di Arezzo e BusItalia (gruppo Ferrovie dello Stato).

A seguito delle trasformazioni societarie operate per fusione ed incorporazione la quota di partecipazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana risulta essere pari allo 0,226 %.

La CTT Nord S.r.l. ha in gestione, tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l. e sino al subentro del gestore unico, il servizio di TPL per tutto il territorio della Provincia di Lucca in forza di atti d'obbligo ex Regolamento CE 1370/2007; si precisa, al riguardo, che con decreto dirigenziale in data 3 marzo 2016 la Regione Toscana procedeva ad aggiudicare la gara a lotto unico regionale del TPL su gomma a favore di Autolinee Toscana S.p.A., società controllata dal gruppo francese RATP, per la durata di 11 anni, compresi il primo biennio da impiegarsi per l'organizzazione completa del passaggio del servizio al nuovo soggetto gestore, previo conferimento al medesimo dei beni essenziali, del personale e delle tecnologie dagli attuali 14 gestori regionali.

L'atto regionale di aggiudicazione del servizio è stato oggetto di impugnativa da parte del consorzio MOBIT innanzi il TAR Toscana e avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale n.1548/2016 (con la quale è stato accolto un motivo di ricorso principale di MOBIT e uno del ricorso incidentale di AT, individuando nei PEF presentati da entrambi i concorrenti un vizio che ha prodotto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore di AT e l'impossibilità del subentro per MOBIT) hanno promosso ricorso ambedue i soggetti concorrenti innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanze n.2554/2017 e 2555/2017, pubblicate il 29 maggio 2017, ha sospeso il giudizio di appello ed ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea quattro quesiti in merito all'interpretazione ed applicazione del Reg. (CE) n.1370/2007 relativi alla partecipazione di AT alla procedura di gara.

Come si evince dalla Relazione sulla gestione al 31.12.2018 la CGUE, il 21 marzo 2019, ha rimesso la propria pronuncia, nei fatti evitando di rispondere pedissequamente ai quesiti posti dal Consiglio di Stato e limitandosi a dire che gli stessi *"devono essere interpretati nel senso che l'art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5"*.

La questione dunque è tornata al Consiglio di Stato che ha fissato l'udienza di discussione per il 28 novembre 2019, successivamente anticipata al 10 ottobre 2019.

A distanza di 40 giorni dalla notifica della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la Regione Toscana senza attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, con decreto dirigenziale n. 6585 del 19 aprile 2019 ha aggiudicato nuovamente ad Autolinee Toscane la gara e pertanto Mobit il 3 giugno 2019 ha presentato un nuovo ed ulteriore ricorso di fronte al TAR.

L'Assemblea dei soci nella seduta del 31.10.2019 ha invitato gli amministratori a porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie per tutelare il patrimonio societario ed in particolare nello scongiurare che si possa arrivare alla liquidazione dell'azienda prima delle sentenze definitive su tutti i procedimenti giudiziari in corso ritenendo opportuno che tutti i soci si impegnino a sensibilizzare la Regione affinché non proceda a porre in essere atti che incidano anche potenzialmente sulla

continuità aziendale fino alla definizione delle liti pendenti avanti ai giudici amministrativi.

STATO ATTUALE DELLA PROCEDURA. La gara bandita dalla Regione Toscana per la gestione del TPL in unico lotto regionale è attualmente aggiudicata ad Autolinee Toscane spa (AT) - appartenente a RATP, ente pubblico economico (epic) di proprietà dello Stato francese che gestisce il trasporto pubblico locale nella intera Ile de France con affidamenti diretti, senza aver mai fatto gare, fino al 2039 - in forza del Decreto n. 6585 del 19 aprile 2019 (pubblicato il 3 maggio 2019).

L'aggiudicazione è stata sub *judice* dovendo il Consiglio di Stato (ricorso R.G. 2968/2020) pronunciarsi sulla legittimità di essa. Il merito è stato discusso all'udienza dell'8 ottobre u.s.

In esito ad essa il Consiglio di Stato ha adottato l'ordinanza collegiale n. 6324 del 20/10/2020 con la quale, riservata ogni decisione, è stata disposta una "verificazione" (una sorta di consulenza tecnica) avente ad oggetto i Piani Economici Finanziari (PEF) dei due concorrenti (appunto AT e Mobit scrl) onde accertarne la sostanziale sostenibilità economia e finanziaria in coerenza con le "linee guida".

Nel corso dell'udienza tenutasi al Consiglio di Stato in data 13 maggio 2021 con sentenza pubblicata il data 21 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dal Mobit.

Con deliberazione n.860 del 9.8.2021 inviata a One scrl in data 12.8.2021 con prto.2021 /0026109 la Giunta Regionale ha deliberato di indicare l'avvio del servizio con il nuovo gestore al 1° novembre 2021 e definito il contenuto dell'atto di imposizione dell'obbligo di servizio a one scrl fino alla data di avvio del servizio.

Nel corso dell'anno 2022 è stata effettuata procedura per addivenire alla cessione onerosa della quota di partecipazione come previsto dal provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni adottato con deliberazione Consiglio comunale n.61/2021 ma la procedura ha avuto esito negativo.

Con nota datata 2.12.2022 è stata convocata Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta del 15 dicembre 2022 per deliberare lo scioglimento della società e nomina, poteri, compenso dell'organo liquidatorio ai sensi art. 19 dello statuto sociale .

Per quanto sopra esposto ,stante il fatto che detta società non svolge più attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e fatte salve ulteriori e diverse determinazioni assunte dall'organo assembleare a seguito dell'assemblea del 15 u.s.si si è ritenuto prevedere ,stante la concomitanza della predisposizione della istruttoria dell'atto deliberativo n.66/2022 avente ad oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS .N.175/2016 E SMI)-ANNO 2022 alla dismissione mediante messa in liquidazione.

Nel corso dell'atto 2023 è stato deliberato (verbale assemblea straordinaria del 10.7.2023 la riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della rt.2482 del codice civile da euro 41.507.349 ad euro 6.507.349 dei quali una prima parte quantificabile in circa euro 20.000.000 da liquidarsi, in assenza di opposizioni decorsi i 90 giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese

della delibera. La restante parte da eseguirsi nella discrezionalità del Consiglio di amministrazione, in ragione della formazione della liquidità derivante dal processo di incasso dei crediti residui.

Da tale operazione al Comune di Castelnuovo di Garfagnana deriva quanto segue:

Capitale sociale predelibera 7.7.023 euro 98.834,32;

Capitale sociale post delibera 7.7.2023 euro 14.710,95

Riduzione capitale sociale euro 79.123,37

1^ versamento per riduzione capitale sociale euro 45.213,35

Capitale residuo euro 33.910,01

Nel corso del 2024 è stato effettuato tentativo di dismissione mediante attivazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, tentativo rimasto infruttuoso in considerazione che dal 1.11.2021 CTT Nord non gestisce

Più il servizio di TPL, fattore che si riflette negativamente sulle procedure di dismissione messe in atto.

Stante il fatto che detta società che comunque non svolge più attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente si ritiene di addivenire alla dismissione della partecipazione mediante alienazione della partecipazione.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01954820971
Denominazione	Compagnia Toscana Trasporti - C.T.T. Nord S.r.l.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
% di partecipazione	0,226%
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa

NOME DEL CAMPO	
CAP *	56121
Indirizzo *	Via Archimede Bellatalla, 1
Anno di costituzione della società	2012
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
CODICE ATECO	493100
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no.
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'esecuzione, l'organizzazione ed esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con altri mezzi pubblici e privati che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità locale.
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente € 42.300,00 Vicepresidente € 27.900,00 Amministratore delegato € 50.000,00 Consigliere delegato € 27.900,00 Consigliere € 18.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente € 12.000,00 Componenti effettivi € 8.000,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si.	si	si.	si.	si
Risultato d'esercizio	41.365	203.235	159.483	621.413	2.223.018

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	946.994	47.775	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	946.149	10.146.346	-
di cui contributi in conto esercizio	324.043	8.150.436	-
C) Proventi e Oneri finanziari	515.838	92.353	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	1.704	105.059	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-	
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	

QUOTA DI POSSESSO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	diretta
Quota diretta	0,226%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	Progettazione e gestione del trasporto pubblico locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Dismissione mediante cessione quota a titolo oneroso.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	31.12.2023
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2023?	no
Note*	

2

RETIAMBIENTE S.p.A.- C.F. 02031380500**CAPITALE SOCIALE: € 32.777.474****QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: 0,003%****SOCI: COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) TOSCANA COSTA (Province di Lucca, Pisa, Livorno, e Massa Carrara)****SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (381100)****a) VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART.4, COMMI 1 E 3 DEL T.U.S.P.**

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, con atto consiliare n.21 del 30 novembre 2011, ha aderito alla costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico, detenuto da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" (costituito dai comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa).

In particolare, la società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi ed attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, ed i requisiti prescritti dalle normativa comunitarie per le società a capitale misto costituite per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Il procedimento per l'individuazione del socio privato cui attribuire il 45% delle azioni della New.co originata dalla fusione tra quest'ultimo e

RetiAmbiente è stata tuttavia annullata nel corso del 2017 e la nuova procedura concorrenziale indetta nello stesso anno si è arenata di fronte a difficoltà causate dai mutamenti normativi e tecnici-amministrativi che non hanno consentito di pubblicare il nuovo bando di gara. Tale fase di stallo si è definitivamente sbloccata a seguito di quanto statuito dall'assemblea dei soci di RetiAmbiente in data 21.03.2019, la quale ha superato la vecchia natura di tale società – mista pubblico-privata – trasformandola in una società in house providing, a capitale interamente pubblico, idonea a conseguire l'affidamento diretto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale. La decisione suddetta consente a RetiAmbiente di archiviare il percorso di parziale privatizzazione confermandone al contempo la natura di società pubblica sulla quale i Comuni soci eserciteranno il "controllo analogo" richiesto dalle norme vigenti in materia. Più specificatamente, il nuovo modello organizzativo prescelto si fonda su una Capogruppo – RetiAmbiente – operativa industriale (con competenze in tema di pianificazione strategica, finanza, gestioni impianti, politiche del personale, Ict, ecc.) e più Società operative locali – Sol – (con compiti di gestione di tutti i servizi di igiene urbana e ambientale nonché della raccolta dei rifiuti).

In conseguenza di tale decisione, in data 15 maggio 2019, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2019, è stato approvato il nuovo statuto societario, adeguandolo al nuovo assetto, stabilendo l'adozione da parte di RetiAmbiente S.p.A. del modello organizzativo in house providing per gli enti locali soci diretti e indiretti e prevedendo che l'80% del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Con deliberazione consiliare n.40/2020 ,in considerazione che l'efficace esercizio del Controllo analogo debba essere correttamente previsto nello Statuto della società RetiAmbiente Spa rinviando però ad appositi accordi tra i Soci (nel caso in specie, nella forma dei Patti Parasociali proposti) sia i principi che le modalità operative di funzionamento;

è stato approvato:

- a. lo schema del nuovo statuto di Reti Ambiente SpA, che modifica il testo approvato con proprio precedentemente atto n. 36/2011, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci in Reti Ambiente;

- b. lo schema dello statuto delle Società Operative Locali contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge nelle società partecipate da Reti Ambiente Spa e rinviata. la valutazione dello schema dei Patti Parasociali proposti alle successive versioni che si auspica contengano adeguate modifiche formali e di merito sia con riferimento all'esercizio del Controllo analogo congiunto sia con riferimento al controllo dei Comuni sulle proprie SOL sia con riferimento ai correttivi idonei a garantire adeguati poteri decisionali e di rappresentatività ai Comuni e ai comprensori "minori".

Tuttavia, affinché il processo di formazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa si perfezioni positivamente, è necessario che si concluda il processo di aggregazione di tutti gli operatori pubblici presenti nel suddetto ambito territoriale ottimale che RetiAmbiente non ha ancora acquisito. In data 17.11.2020 è stato poi siglato il contratto di servizio tra Retiambiente S.p.A. con l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa che ha individuato la suddetta società quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 1° gennaio 2021. È quindi attualmente in corso il processo di aggregazione di tutti gli operatori pubblici presenti nel suddetto ambito territoriale ottimale per la prossima attivazione della gestione unica integrata.

Nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2020:

- Nomina del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto;
- Approvazione Regolamento attuativo dei patti parasociali.

Ai fini della presente ricognizione si rileva che, alla luce di quanto sopra indicato, la legittimazione a detenere quote di capitale in RetiAmbiente S.p.A. discende da normative sovraumunali, trattandosi di soggetto affidatario di servizio pubblico locale di area vasta costituito in virtù di leggi nazionali e regionali di settore (D.Lgs. 152/2006, LL.RR. 61/2007, 25/2008, 69/2010 e 37/2011) che privilegiano, per la tipologia di servizi considerata, forme unitarie di gestione su ambiti territoriali ottimali.

Fatti rilevanti nel corso dell'esercizio 2023:

IL Cda di RetiAmbiente spa ha rimesso con nota prot. 26750 del 30 novembre 2023 apposita RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 4, 5 E 6 DEL CODICE CIVILE E ART. 2343-TER comma 2 lett. B) recante in particolare:

- la descrizione dell'operazione e ragioni del conferimento;
- l'esclusione dell'esercizio del diritto di opzione e motivazione del conferimento in natura della partecipazione azionaria totalitaria nella società Gea srl in RetiAmbiente spa;
- la modalità di esecuzione dell'operazione e criteri adottati per la determinazione del prezzo delle azioni;
- l'indicazione del numero della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale.

Ciò in considerazione che L'art. 5 del Contratto transitorio in deroga (tra ATO-Comuni della Garfagnana – GEA Srl e RetiAmbiente Spa) per la temporanea prosecuzione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni della Garfagnana della società GEA S.r.l., dispone che i Comuni, nel proprio esclusivo interesse, potranno richiedere al Gestore l'anticipazione del termine del 31.12.2025, previsto dall'art. 3 dello stesso contratto, per il conferimento della gestione del Servizio a RetiAmbiente Spa mediante la cessione delle proprie quote del capitale di GEA S.r.l. in seguito ad un aumento di capitale riservato agli stessi Comuni, con esclusione del diritto di prelazione degli altri soci, corrispondente ai valori individuati dalla perizia ex art. 2343 ter cod. civ. che sarà effettuata sulla GEA S.r.l.

A tale proposito le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 prima parte e comma 5, c.c., "devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione" (art. 2441, comma 6 prima parte, c.c.).

Descrizione dell'operazione e ragioni del conferimento

L'operazione che Vi viene sottoposta consiste più precisamente in un aumento di capitale riservato ai Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, da sottoscrivere e liberare mediante il conferimento nel patrimonio di RetiAmbiente Spa della partecipazione totalitaria in GEA Srl posseduta da parte degli stessi Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina. Tale operazione rientra naturalmente nell'iter di progressiva estensione e perfezionamento dell'ambito territoriale di operatività di RetiAmbiente Spa come gestore unico dell'ATO Toscana Costa per la gestione dei rifiuti urbani.

I comuni della Garfagnana (Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina), hanno richiesto al Gestore l'anticipazione al 31/12/2023 del termine del 31.12.2025 per il conferimento della gestione del servizio a RetiAmbiente Spa mediante la cessione delle proprie quote del capitale di GEA Srl in seguito ad un aumento di capitale riservato agli stessi Comuni, con esclusione del diritto di prelazione degli altri soci, corrispondente ai valori individuati dalla perizia ex art. 2343 ter cod. civ. che sarà effettuata sulla GEA S.r.l.

Esclusione dell'esercizio del diritto di opzione e motivazione del conferimento in natura della partecipazione azionaria totalitaria nella società GEA Srl in RetiAmbiente Spa

L'operazione di conferimento in RetiAmbiente Spa della partecipazione totalitaria in GEA Srl da parte dei Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemarina mediante un aumento di capitale ad esso riservato, è caratterizzata dall'esclusione dell'esercizio del diritto di opzione, altrimenti spettante ex art. 2441 comma 1 cod.civ., ai soci (e agli obbligazionisti convertibili) sulle azioni di nuova emissione in sede d'aumento di capitale in quanto le nuove azioni sono liberate mediante un conferimento in natura (art. 2441, c. 4).

Tale conferimento in natura, come già detto, è motivato dalla necessità di ultimare *le operazioni societarie di conferimento nel Gruppo RetiAmbiente di tutte le società dei Comuni facenti parte dell'ambito*, al fine di ampliare il perimetro di operatività diretta di RetiAmbiente Spa fino al raggiungimento dell'intero ambito territoriale dell'ATO Toscana Costa.

Circa la modalità di esecuzione dell'operazione e criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni viene richiamato integralmente il testo di detta relazione.

Il consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 6.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Conferimento delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana nella società Gea srl in RetiAmbiente spa ed ulteriori indirizzi") ha quindi deliberato di:

-di approvare lo schema di patti parasociali tra i soci di RetiAmbiente S.p.A. per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società (doc. n. 1) dando atto che secondo la documentazione trasmessa da RetiAmbiente spa con prot. 26750/2023, comprensiva della valutazione della società BDO di GEA srl (doc. 2), della valutazione del capitale economico della stessa Reti Ambiente (in atti conservata) nonché della "relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura con esclusione del diritto di opzione, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, 5 e 6 del codice civile e art. 2343-TER comma 2 lett. B" (in atti conservata): "Agli azionisti Comuni soci di GEA Srl, conferenti la partecipazione azionaria totalitaria in Gea srl, verrà riconosciuta una partecipazione azionaria complessiva:

- dal valore nominale di euro 1.229.172 pari al 3,61% del Capitale Sociale di RetiAmbiente Spa post conferimento;
- dal valore corrente di euro 1.800.000 pari al 3,61% del valore economico corrente di RETIAMBIENTE Spa post conferimento pari ad euro 49.800.000, dato dalla somma del valore corrente di RetiAmbiente

Spa ante conferimento (euro 48.000.000) e del valore corrente di Gea srl (euro 1.800.000) come risultanti dalle perizie allegate della società BDO ITALIA Spa.

A conclusione di tale operazione il Patrimonio Netto contabile di RetiAmbiente Spa risulterà pari al patrimonio netto contabile attuale di RetiAmbiente Spa di euro 38.455.566 incrementato del valore di perizia del capitale economico di Gea di euro 1.800.0000, per un valore totale pari ad euro 40.255.566.”.

Di conferire, per le motivazioni in premessa riportate, le quote di partecipazione detenute nella GEA S.r.l., pari al 24,75% del capitale sociale, in RetiAmbiente S.p.A. entro il prossimo 31/12/2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio sul Comune dal 1° gennaio 2024;

Di dare atto del mantenimento in continuità delle condizioni contrattuali fornite da GEA S.r.l. sulla base dell’attuale contratto di servizio stipulato con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana fino al termine del 31.12.2023, data oltre la quale entreranno in vigore le nuove condizioni contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con propria delibera Assembleare n. 12 del 13.11.2020;

Di dare atto che, a seguito del conferimento suddetto, la nuova partecipazione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana in RetiAmbiente S.p.A. in base ad quanto trasmesso da quest’ultima, sarà quantificato nello 0,897% del capitale sociale, per corrispondenti n. 305.132 quote azionarie;

Di dare inoltre atto del mantenimento in continuità delle condizioni contrattuali fornite da GEA S.r.l. sulla base dell’attuale contratto di servizio stipulato con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana fino al termine del 31.12.2023, data oltre la quale entreranno in vigore le nuove condizioni contrattuali definite dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con propria delibera Assembleare n. 12 del 13.11.2020;

Di dare infine atto che, stante quanto in precedenza statuito, l’accordo transitorio nelle premesse citato cesserà di produrre i suoi effetti dal primo gennaio 2024, ritenendosi pertanto risolto per comune volontà manifestata dai soci di Gea S.r.l.;

La nuova quota di partecipazione in RetiAmbiente spa dopo in conferimento di Gea srl è pari al 0,897% (quota azionaria 305.132)

Tanto premesso, stante l’avvenuto o perfezionamento dell’iter di cessione delle quote detenute in GEA S.r.l. entro la fine dell’anno 2023 a partire daLL’anno

2024(l'atto rep.68.450 del 30.1.2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana Nord il 10.1.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art.2470 codice civile)l'Amministrazione comunale non ha più alcuna partecipazione nella citata società incrementando, per l'effetto, quella in RetiAmbiente, che da tale data gestisce il servizio rifiuti urbani anche per il suo territorio.

REQUISITI EX ART. 20, COMMA 2, LETTERA B) E SEGG. DEL T.U.P.S.

- b) la società, attiva, ha n. 15 dipendenti e nr.5 amministratori .
c) il Comune di Castelnuovo di Garfagnana partecipa a società od organismi strumentali che hanno per oggetto attività analoghe e/o simili a quelle espletate da RetiAmbiente S.p.A fino AL 31.12.2023.;
d) RetiAmbiente S.p.A. nel triennio 2021/2023 ha prodotto alcun fatturato pari ad euro 241.743.247 ;
f) l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque componenti nominati in data 18.12.2020.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	Retiambiente S.p.a.;
Forma giuridica	Società per Azioni
% di partecipazione	0,003
Stato della società	attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa
CAP *	56125
Indirizzo *	Piazza Vittorio Emanuele II, nr.48
Email *	retiambientespa@sicurezzapostale.it
Anno di costituzione della società	2011
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

NOME DEL CAMPO	
La società è un GAL ⁽²⁾	no
CODICE ATECO	381100
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività di produzione di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	28
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente € 60.000 Vicepresidente € 24.000 Consiglieri € 24.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente € 10.000,00 Componenti € 8.000,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	21.751	240.268	28.957	35.854	70.180

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	241.743.247	236.352.320	196.263.868
A5) Altri Ricavi e Proventi	307.115	93.528	44.619
di cui contributi in conto esercizio	-	-	-
C) Proventi e Oneri finanziari	1.226.813	648.464	- 369.205
C17) Interessi e altri oneri finanziari	1.538.072	667.752	395.205
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-	-
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

QUOTA DI POSSESSO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,003

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a)
Descrizione dell'attività	Servizi inerenti il ciclo dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	0,00
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Sulla base dell'organizzazione di governance societaria su un modello imperniato su una capogruppo (Reti Ambiente Spa) operativo industriale e più società operative locali (Sol) controllate dalla capogruppo e sulle quali potranno esercitare il controllo analogo i comuni che riceveranno le prestazioni di servizio è stata prevista quale modalità di razionalizzazione la Fusione della società per incorporazione con altre società inteso quale processo di aggregazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa (conferimento nel patrimonio di Retiambiente spa della partecipazione detenuta del comune di Castelnuovo di Garfagnana) .

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	31.12.2023
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2023?	no
Note*	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

3 **Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.; C.F. 02381940465**

CAPITALE SOCIALE: € 80.800,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: 24,75%

SOCI: MAGGIORANZA DEI COMUNI (n° 13) RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA GARFAGNANA (Provincia di Lucca)

SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (381100)

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART.4, COMMI 1 E 3 DEL T.U.S.P.

"GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l." è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l'affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale "Toscana Costa", del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità "in house contract".

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n. 61 del 21.12.2014 approvando nel contempo la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, nonché lo statuto societario.

I comuni soci di G.E.A. S.r.l. hanno costituito la società per l'affidamento del servizio di igiene urbana, qualificato dall'art.178 del D.Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni

continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D.Lgs. 267/2000") al fine di salvaguardare il patrimonio di SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d'Ambito mantenendo comunque la forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. anche in riferimento a quanto disposto dall'art.204, comma 4, del codice dell'ambiente; altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come previsto dall'art.202, comma 6, dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante ha consentito, peraltro, in virtù dell'esperienza e della conoscenza del territorio e delle strutture impiantistiche, la regolare continuità del servizio contribuendo, in definitiva, al mantenimento degli standard qualitativi del medesimo.

a) VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: SUSSISTENZA PRESUPPOSTI EX ART.4, COMMA 4, DEL T.U.S.P.

Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l'avvalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell'*in house* (società interamente pubblica, prevalenza dell'attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della *governance*, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell'allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015 e successivamente oggetto di rinnovo) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra i comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del d.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) esercita, anche sulla base di tali strumenti, l'attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all'utenza.

REQUISITI EX ART. 20, COMMA 2, LETTERA B) E SEGG. DEL T.U.P.S.

b) la società ha nr.36 dipendenti e nr.1 amministratore unico;

c) il Comune di Castelnuovo di Garfagnana partecipa a società od organismi strumentali che hanno per oggetto attività analoghe e/o simili a quelle espletate da GEA S.r.l.;

d) il bilancio della società relativo al 2022 si chiude con un utile di euro 182.723;

I comuni controllanti, attraverso l'organismo di controllo congiunto, sono tenuti per disposizioni statutarie ad esprimere indirizzi alla società partecipata al fine di assicurare la completa attuazione delle misure finalizzate al contenimento dei costi di gestione e a garantire l'espletamento di tutti gli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione.

I ricavi della società sono prevalentemente costituiti dal totale dei corrispettivi a carico dei singoli comuni soci secondo il piano finanziario deliberato annualmente dai comuni stessi.

Stante il perdurare del procedimento di formazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa, e dato atto del rispetto dei requisiti dell'art. 20 comma

2 lett. b) ess. Del TUSP (evidenziati nei paragrafi successivi), con la deliberazione n.66 del 29.12.2022 è stato confermato il mantenimento della suddetta partecipazione volta all'espletamento di servizio di interesse generale. Da ultimo Il consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 6.12.2023 ha deliberato il conferimento delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana nella società Gea S.r.l. in Retiambiente spa entro il prossimo 31.12.2023 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il servizio per il Comune dal 1° gennaio 2024.

Ciò in considerazione che l'art. 5 del Contratto transitorio in deroga (tra ATO-Comuni della Garfagnana – GEA Srl e Retiambiente Spa) per la temporanea prosecuzione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni della Garfagnana della società GEA S.r.l., dispone che i Comuni, nel proprio esclusivo interesse, potranno richiedere al Gestore l'anticipazione del termine del 31.12.2025, previsto dall'art. 3 dello stesso contratto, per il conferimento della gestione del Servizio a RetiAmbiente Spa mediante la cessione delle proprie quote del capitale di GEA S.r.l. in seguito ad un aumento di capitale riservato agli stessi Comuni, con esclusione del diritto di prelazione degli altri soci, corrispondente ai valori individuati dalla perizia ex art. 2343 ter cod. civ. che sarà effettuata sulla GEA S.r.l.

Come previsto nel provvedimento di ricognizione del 2022 – nel quale si faceva presente la possibilità, previa determinazione del valore della società mediante apposita perizia di stima, di anticipare il conferimento delle quote detenute in RetiAmbiente – con deliberazione di Consiglio Comunale del 6.12.2023, n. 49, cui si rinvia integralmente, è stato deciso di anticipare al 1.01.2024 il subentro di RetiAmbiente quale gestore unico del servizio r.u. anche per il territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ., A seguito di tale scelta sono state dismesse le quote di partecipazione detenute in GEA S.r.l. entro la fine dell'anno 2023

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02381940465
Denominazione	Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
% di partecipazione	24,75%
Stato della società	Attiva
Anno di costituzione della società	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
CODICE ATECO	381100
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Castelnuovo di Garfagnana
CAP *	55032
Indirizzo *	Via Pio La Torre, 2C

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	La società ha per oggetto sociale la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, di ripristino ambientale e di igiene urbana.
Numero medio di dipendenti	Numero medio dipendenti: 35
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 21.084,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 14.000,00 complessivo

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	Si	Si	Si	si
Risultato d'esercizio	(2.074.474)	182.723	98.303	260.435	334.749

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi dalle vendite e delle prestazioni	5.494.349	5.393.994	5.362.551
A5) Altri Ricavi e Proventi	85.136	48.787	31.425
di cui Contributi in conto di esercizio	15.038	15.295	14.878
C) Proventi e Oneri finanziari	45.771	39.473	- 35.220
C17) Interessi e altri Oneri finanziari	45.771	39.482	35.234
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-	
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	24,75
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a
Descrizione dell'attività	Raccolta e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	Fusione per incorporazione a seguito della sotto riportata procedura Come previsto nel provvedimento di ricognizione del 2022 – nel quale si faceva presente la possibilità, previa determinazione del valore della società mediante apposita perizia di stima, di anticipare il conferimento delle quote detenute in RetiAmbiente – con deliberazione di Consiglio Comunale del 6.12.2023, n. 49, cui si rinvia integralmente, è stato deciso di anticipare al 1.01.2024 il subentro di RetiAmbiente quale gestore unico del servizio r.u. anche per il territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana ., A seguito di tale scelta sono state dismesse le quote di partecipazione detenute in GEA S.r.l. entro la fine dell'anno 2023. l'assemblea di RetiAmbiente S.p.a. ha deliberato “di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 4, c.c., da euro 32.777.474,00 (trentaduemilionisettecentosettantasettemilaquattrocentosettantaquattro) ad Euro 34.006.646,00 (trentaquattromilioniseimilaseicentoquarantasei), e quindi per complessivi Euro 1.229.172,00 (unmilione duecentoventinovemilacentosettantadue), mediante l'emissione di numero 1.229.172 (unmilione duecentoventinovemilacentosettantadue) nuove azioni ordinarie, ciascuna dal valore nominale di Euro 1,00 (uno), da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2024 al prezzo di euro 1,4644 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da liberarsi da parte dei Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli di Sotto e Villa Collemardina mediante il conferimento in RetiAmbiente S.p.A. della totalità delle rispettive quote di partecipazione al capitale della società "GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L." con atto rep. 68.450 del 30/12/2023, è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati, l'aumento di capitale deliberato da RetiAmbiente S.p.A. in data 28 dicembre 2023; l'atto rep. 68.450 del 30/12/2023 è stato iscritto al Registro Imprese Toscana Nord-Ovest in data 10/01/2024;

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Modalità (razionalizzazione) (10)	Fusione per incorporazione
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	31.12.2023
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2023?	si
Note*	

4

Edilizia Residenziale Pubblica S.r.l. (E.r.p. Lucca S.r.l.);
CF 92033160463

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi.....". In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 175/2016.

Si conferma il mantenimento della stessa per la funzione di interesse generale cui è preordinata la società, della riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	92033160463
Denominazione	E.R.P. Lucca S.r.l.
Forma giuridica	Società Responsabilità Limitata
% di partecipazione	2,40
Stato della società	Attiva
Anno di costituzione della società	2003
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
CODICE ATECO	68.32.00
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Lucca
CAP *	55100
Indirizzo *	Piazza della Concordia

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	La Società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE, le seguenti attività: a) funzioni attinenti al recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP di proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della L.R. 77/1998, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la conferenza di ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni Soci; b) funzioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 77/1998, secondo i contratti di servizio con la conferenza LODE e con i singoli Comuni soci; c) l'acquisizione, la cessione e realizzazione, compresa la manutenzione e straordinaria del patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni soci o di altri soggetti pubblici e privati; d) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, anche attraverso società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 del Tuel, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e) progettazione, finanziamento, acquisizione cessione, realizzazione di immobili destinati all'ERP, all'edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato.
Numero medio di dipendenti	35,80
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	56.789
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.720

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si.	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	145.234	557.592	52.581	109.677	123.472,67

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.012.858,32	3.021.052	5.057.379
A5) Altri Ricavi e Proventi	224.575	1.160.940	516.176
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	611
C) Proventi e oneri finanziari	58.408	101.359	- 117.484
C17) Interessi e altri oneri finanziari	102.650	111.124	120.379
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-	-
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	2,40

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale articolo 4 comma 2 lettera a
Descrizione dell'attività	Gestione Patrimonio Edilizio Residenziale Pubblico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	Tipo controllo: controllo analogo congiunto

5 Gaia S.p.a.; CF 01966240465

È una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con

l'allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 "Toscana Nord". La Società, tramite affidamento *"in house"* disposto dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006) gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 48 comuni costituenti l'Ambito medesimo. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. GAIA s.p.a gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 482 (dati al 30/06/2018), comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari.

La società essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di "esclusiva" nell'ambito territoriale di riferimento può essere annoverata tra le società che producono servizi di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett.a) D. Lgs.175/2016.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01966240465
Denominazione	Gaia S.p.A.
Forma giuridica	Società per Azioni
% di partecipazione	1,834
Stato della società	Attiva
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Scegliere un elemento.
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
CODICE ATECO	E.36
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
Società in house	SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Pietrasanta
CAP *	55045
Indirizzo *	Via Doninzetti, 16 – Marina di Pietrasanta

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività di produzione di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	552 di cui 284 operai, 247 impiegati, 16 quadri, 5 dirigenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente € 26.000,00 Consiglieri e Vicepresidente € 24.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente: € 23.000 Revisore: € 18.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.		Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	510.183	1.132.224	1.085.721	1.170.319	1.028.591

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	85.812.617	90.727.604	79.932.267
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.985.381	14.971.968	11.101.591
di cui Contributi in conto esercizio	5.843.386	4.915.353	-
C) Proventi e Oneri finanziari	- 3.322.118	-2.806.883	- 2.083.502
C17) Interessi e altri oneri finanziari	4.705.211	-2.859.561	2.092.660
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-	-
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,834%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Attività di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a
Descrizione dell'attività	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2012?	
Note*	

6 **Serchio Verde Ambiente S.p.a. in liquidazione; CF 81000950469**

Società derivante dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, è una società a capitale pubblico prevalente, partecipato da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali espleta fino al subentro del gestore individuato di seguito in G.E.A SRL di seguito riportata (data prevista 01 aprile 2015) la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari. La partecipazione a SE.VER. A. S.p.a. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dal'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000").

La società, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014; in data 3 luglio 2015 ha presentato al Tribunale di Lucca il ricorso per l'ammissione per il concordato preventivo omologato dallo stesso Tribunale di data 1° agosto 2016, e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori.

Il processo di dismissione della partecipazione è tuttora in corso e terminerà presumibilmente entro l'anno 2025.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	81000950469
Denominazione	Serchio Verde Ambiente S.p.A.

Forma giuridica	Società per Azioni
% di partecipazione	17,01
Stato della società	Inattiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Castelnuovo di Garfagnana
CAP *	55032
Indirizzo *	Via Pio La Torre, 2C
Telefono *	
FAX *	
Email *	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	La Società ha per oggetto sociale: a) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti, attrezzature, reti di distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, ivi compresa la gestione del ciclo integrato delle acque; b) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi atti alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione, commercializzazione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la bonifica dei siti inquinati, il recupero ambientale, la gestione della pulizia e manutenzione del territorio; c) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica; d) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi per la fornitura di servizi di supporto di carattere amministrativo, tecnico, fiscale e contabile ad uffici pubblici, con particolare riferimento agli enti locali di piccole dimensioni.
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	17,01%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Razionalizzazione mediante messa in liquidazione
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Presumibilmente entro 31.12.2023
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2022?	No
Note*	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	81000950469
Denominazione	Serchio verde ambiente spa

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data di deliberazione della liquidazione	
Stato di avanzamento della procedura	Concordato preventivo omologato in data 01.08.2016- Attuato riparto parziale del valore dei crediti omologati.
Data di deliberazione della revoca	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

7

Garfagnana Ambiente e Sviluppo - GAL S.c.a r.l. in liquidazione; CF 01426480461

Il processo di dismissione della partecipazione è tuttora in corso.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01426480461
Denominazione	Garfagnana Ambiente e Sviluppo - GAL S.c.a r.l. in liquidazione
Forma giuridica	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
% di partecipazione	
Stato della società	Inattiva
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Castelnuovo di Garfagnana
CAP *	55032
Indirizzo *	Via Enrico Fermi
Telefono *	
FAX *	
Email *	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Tipologia da inserire
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	4,99%

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	

NOME DEL CAMPO		INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE	
Descrizione dell'attività			
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾			
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)			
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)			
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)			
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾			
Esito della ricognizione			
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾		Razionalizzazione mediante messa in liquidazione	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾		Chiusura procedura concorsuale (stato di fallimento dichiarato con sentenza n.51 deposita in data 29.3.2017)	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2022?		No	
Note*			
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento		SI	
Società controllata da una quotata		NO	
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾			
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾			

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Scegliere un elemento.
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della ricognizione	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note*	

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01426480461
Denominazione	Garfagnana Ambiente e Sviluppo –GAL Scarl in liquidazione

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione non avviata
Motivazioni della mancato avvio della procedura	Procedura fallimentare in corso
Data di deliberazione della liquidazione	
Stato di avanzamento della procedura	
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

8 **TOSCANA ENERGIA SPA CF 05608890488**

CAPITALE SOCIALE: € 146.214.387

**QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA:
0,0092 %**

**SOCI: COMUNI –SOCIETÀ PRIVATE ED ISTITUTI DI CREDITO.
SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 35.22**

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. La società, pertanto, per il

conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

Attività affidate

la società ha in concessione il pubblico servizio di distribuzione del gas, in regime di proroga fino al nuovo affidamento del servizio che avverrà al termine della gara d'ambito.

Rispetto del rispetto lett.b) comma 2 art. 20 Si rispetta il requisito

Toscana Energia S.p.A. è il risultato di un lungo percorso iniziato il 14.10.2004 con la sottoscrizione da parte dei Sindaci dei comuni di Firenze, Pisa, Pistoia, Empoli e della Italgas S.p.A. di un *memorandum of understanding* inerente il "Progetto Industriale toscano per il settore gas ed energia". Tale progetto, finalizzato a realizzare un'integrazione tecnica economica ed organizzativa a livello regionale degli organismi a partecipazione pubblica che operano nella distribuzione e vendita del gas naturale è divenuto ufficialmente operativo il 01.03.2007 e consente, oggi, la gestione del servizio distribuzione gas in un'area comprendente 103 comuni sparsi tra le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

La società è stata costituita in data 24.01.2006 con la partecipazione al capitale sociale di 90 comuni ed il partner industriale privato Italgas S.p.A. (società del gruppo Eni S.p.A.). Seguendo l'Accordo Quadro stipulato tra i soci il 12.01.2006 per la definizione dei tempi e modalità di realizzazione del Progetto, si è successivamente provveduto alla fusione per incorporazione nella neonata Società di Fiorentinagas S.p.A. (area di Firenze), e Toscana Gas S.p.A. (area di Pisa, Empoli e Pistoia); incorporazione divenuta efficace il 01.03.2007, anno di inizio dell'attività di Toscana Energia S.p.A.

Dal 2009, alla luce delle novità legislative e di un nuovo orientamento in materia di gas naturale, Toscana Energia S.p.A. inizia un percorso di revisione dei suoi obiettivi e delle attività gestite, dismettendo le società di vendita del gas ed inserendosi nel mercato delle energie alternative, con la controllata Toscana Energia Green S.p.A.

Nel corso del tempo la società ha avuto diverse modifiche societarie, tra cui l'ingresso di nuovi soci con la fusione per incorporazione.

A partire dal 15.10.2019 è vigente il nuovo statuto sociale deliberato dall'assemblea il 28 giugno 2018 sotto condizione sospensiva ed il cui avveramento (verificarsi della condizione che un soggetto sia divenuto titolare di una partecipazione superiore al 50% del capitale della Società) secondo il mandato ricevuto dall'assemblea, è stato accertato dal Consiglio di amministrazione.

Le modifiche statutarie, secondo gli intendimenti hanno risposto all'esigenza di: favorire la libera circolazione delle azioni in risposta agli adempimenti imposti dal D.Lgs.175/16 e nel caso in specie alle istanze manifestate da una parte della compagine pubblica in esito alle valutazioni anche condotte ai sensi del Tusp, che ha optato per la riduzione del proprio impegno in Toscana Energia S.p.a.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	05608890488
Denominazione	TOSCANA ENERGIA SPA
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
Anno di costituzione della società	2006
CODICE ATECO	35.22
La società è un GAL⁽²⁾	NO
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	FIRENZE
Comune	FIRENZE
CAP *	50127
Indirizzo *	PIAZZA ENRICO MATTEI 1

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	352200
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no

NOME DEL CAMPO	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	364

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 184.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 52.500 + euro 44.800,00 per revisore legale dei conti

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	si
Risultato d'esercizio	36.991.000	37.196.000	40.667.995	49.328.822	40.198.716,51

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività produttive di beni e servizi*” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	208.387.581	190.104.103	199.205.260
A5) Altri Ricavi e Proventi	12.826.085	12.104.503	12.415.490
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C) Proventi e Oneri finanziari	10.506.116	6.017.815	- 5.482.485
C17) Interessi e altri oneri finanziari	10.523.629	6.101.320	-
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		-	-
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni		-	-

Ulteriori requisiti previsti dal TULP

Fatturato medio inferiore a 1 mnl (lett.d c.2 art. 20 e c.12-quinquies ,art. 27) NO

Risultato negativo per almeno 4 esercizi sul quinquennio precedente (lett.e c,2 art. 20) NO

Necessità di riduzione dei costi di funzionamento (lett.f).comma 2 art. 20) NO

Necessità di aggregazione con altre società (lett.g c.2 art. 20) NO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0092
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Distribuzione gas nel territorio comunale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	Scegliere un elemento.
Note*	Svolgimento attività inerente servizio pubblico locale in attesa di individuare nuovo gestore a seguito di espletamento gara pubblica

⁽⁴⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁵⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART.4, COMMI 1 E 3 DEL T.U.S.P.

"TOSCANA ENERGIA è una società attualmente concessionaria del pubblico servizio del gas nel territorio comunale, quindi si ritiene fondamentale mantenere la partecipazione in quanto svolge detta attività inerente servizio pubblico locale in attesa di individuazione nuovo gestore a seguito espletamento gara pubblica.

(produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett.a del decreto legislativo n.175/2016 e smi). Detto servizio rappresenta un "servizio di area vasta" per il quale la legislazione vigente nazionale e regionale concorrente definiscono l'ambito territoriale ottimale di riferimento ed individuano l'autorità o l'ente d'ambito cui competono le funzioni di regolazione.

CONCLUSIONI

Il processo di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2022 delle partecipazioni societarie imposto dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, conduce alle seguenti considerazioni finali:

a) tutte le società di cui questo Ente detiene le partecipazioni, tra CTT Nord s.r.l. hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali attribuite all'Ente medesimo da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art.19 del D.L. 95/2012, convertito in legge 125/2012 (in tal senso, viene soddisfatto il requisito di cui all'art.4 del D.Lgs. 175/2016);

B) la partecipazione in RetiAmbiente SpA, come detto nel corpo della relazione, pur relativa ad una società con oggetto simile a quello di Gea Srl, è necessaria in quanto la stessa – anche a seguito delle novità intervenute nel 2019 con la trasformazione in una società in house e del contratto di servizio stipulato il 17.11.2020 con l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa – è stata individuata quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 1 Gennaio 2021; come anticipato, a partire dal primo gennaio 2024 tale società è responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani anche sul territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, rafforzandone pertanto l'indispensabilità del mantenimento delle quote societarie;

- con specifico riferimento a CTT Nord, si confermano le considerazioni poste in essere in precedenza volte a giustificare l'alienazione con riguardo all'esiguità della quota societaria detenuta e alla lontananza dai centri decisionali, nonché in considerazione del fatto che dal primo novembre 2021 il servizio di TPL è gestito dalla società Autolinee Toscane e che, pertanto, le partecipazioni in CTT Nord non rientrano più tra quelle che hanno per oggetto attività volte al 28

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente: per tali ragioni si ritiene doveroso proseguire nel processo di dismissione, mediante alienazione a titolo oneroso oppure, in alternativa, mediante esercizio del diritto di recesso di cui alla normativa richiamata nel TUSP. Si fa altresì presente che i tentativi di dismissione si inseriscono all'interno di un quadro piuttosto complicato, legato in un primo momento all'intenzione di scioglimento della società con relativa nomina dell'organo liquidatorio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, successivamente alla decisione – attuata nel corso del 2023 – di riduzione del capitale sociale.

c) le attività che costituiscono l'oggetto delle società in esame attengono alla produzione di servizi pubblici c.d. "di area vasta" per i quali le funzioni di organizzazione e di regolazione sono attribuite dalla legislazione regionale ad enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali (le Autorità di ambito);

d) per gli stessi servizi le Regioni e/o le Autorità definiscono, mediante specifici piani, gli interventi da operare per assicurare alla gestione la coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

e) negli ambiti territoriali ottimali in cui è stato individuato il gestore unico il contratto di servizio sottoscritto dall'Autorità con lo stesso soggetto gestore contiene le clausole essenziali finalizzate al rispetto dei criteri di cui sopra;

f) l'ente locale garantisce la continuità nell'erogazione del servizio pubblico sino al subentro del gestore unico negli ambiti territoriali per i quali il medesimo gestore non è stato individuato.

Si dà infine atto che il Comune di Castelnuovo di Garfagnana detiene partecipazioni nella società attualmente in stato di liquidazione, SE.VER.A. S.p.A. in liquid., .La società, derivante dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, è una società a capitale pubblico prevalente, partecipata da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali espletava la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari. A seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014; in data 3 luglio 2015 ha presentato al Tribunale di Lucca il ricorso per l'ammissione per il concordato preventivo omologato dallo stesso Tribunale di data 1° agosto 2015, e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori.

Le partecipazioni nelle suddette società non possono essere oggetto di alcun tipo di intervento di razionalizzazione stante il perdurare del concordato, procedura fallimentare con oggetto la realizzazione dell'attivo societario, del pagamento dei creditori e della successiva chiusura della società.



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1991/2024

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS .N.175/2016 E SMI)-ANNO 2024.

Il Responsabile del Settore SETTORE AMMINISTRATIVO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Castelnuovo di Garfagnana, 03/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA**
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1991/2024**

SETTORE FINANZIARIO
Parere di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 03/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROSSI LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p. IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 19/12/2024

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS .N.175/2016 E SMI)-ANNO 2024.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)